

Tar Lombardia. Il progetto Garibaldi-Repubblica

Impugnabile il piano che «sposta» i giardini

Silvio Rezzonico

La riduzione delle aree a verde vicine alle abitazioni, la diminuzione degli alberi, lo spostamento di spazi a parcheggi in zone non facilmente accessibili sono motivi sufficienti per giustificare l'impugnazione - da parte di un comitato di cittadini - della delibera di variante di un piano urbanistico. Basta che il danno sia potenziale, purché probabile.

A deciderlo, in un caso che coinvolgeva la pianificazione di uno dei progetti più importanti e centrali a Milano, il piano integrato Garibaldi-Repubblica, è stato il Tar Lombardia con la pronuncia n. 4345 del 9 luglio 2009. Si tratta di una decisione destinata a far scuola nei numerosissimi conflitti che contrappongono comitati di cittadini a enti pubblici, a Milano come in tutta Italia. Il Tar si è spinto fino ad annullare gli atti impugnati dai cittadini, benché lo abbia fatto con altre motivazioni giudicate come "assorbenti" (l'incompetenza del comitato di vigilanza istituito a decidere la variante in oggetto).

Interessante è percorrere a ritroso la vicenda. Si trattava, in questo caso, di un centinaio di abitanti nella zona Garibaldi-Repubblica che nel 2004 hanno impugnato con ricorso al Tar gli atti relativi al programma integrato d'intervento della zona, a seguito di un accordo di programma approvato dalla Regione. L'accordo era stato successivamente oggetto di varianti, il 15 febbraio 2005 e 13 luglio dello stesso anno, che avevano cambiato la destinazione di alcune aree in relazione al futuro percorso della metropolitana n. 5. Alcuni dei cittadini avevano portato avanti un ulteriore ricorso contro tali varianti.

Le amministrazioni pubbliche avevano allora ribattuto che non era provato l'interesse dei cittadini al ricorso nonché

l'effettiva lesione dei loro diritti. In prima battuta il Tar, con decisione non definitiva n. 1313 del 16 febbraio 2009, aveva disposto un'istruttoria, a carico dei ricorrenti, affinché venisse dimostrata la loro «esatta collocazione territoriale, il requisito della vicinitas, nonché la lesione conseguente alla approvazione della variante al piano». I cittadini non si sono dati vinti e il 18 marzo hanno presentato una relazione dettagliata, da cui emergeva per ciascuno di loro l'esatta collocazione, la connessione territoriale con le singole opere realizzate in variante e la lesio-

IL CASO

Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso di un comitato civico contro la variante alla futura metro 5 di Milano

IL PRINCIPIO

Il taglio delle aree verdi e dei parcheggi giustifica le lamentele anche se il danno è solo potenziale

ne che ritenevano di subire.

Nella decisione definitiva, il Tar ha ricordato che l'interesse al ricorso, in materia di impugnazione degli atti di pianificazione, non può essere provato solo dalla vicinanza delle residenze dei cittadini, ma anche attraverso la dimostrazione del pregiudizio effettivo o potenziale conseguente all'adozione degli atti (Consiglio di Stato, decisione n. 1584 del 10 aprile 2008). E la lesione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggior qualità ambientale.

Nel caso in questione, a giudi-

zio del Tar, i ricorrenti sono riusciti a dimostrare che la lesione era provocata dalla riduzione delle aree verdi nelle vie limitrofe alle abitazioni, dalla diminuzione di alberi destinati a costituire barriere antirumore, dall'eliminazione o dallo spostamento dei parcheggi.

Tuttavia, pur giudicando fondate le ragioni dei cittadini, il Tar ha sottolineato che nel caso in questione non poteva esprimersi a proposito, perché gli atti di variante erano di per sé da valutarsi come nulli. Ad assumerli era stato infatti un collegio di vigilanza, a cui era attribuita - oltre alla vigilanza sull'attuazione dell'accordo - la facoltà «di assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'accordo di programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni al dimensionamento complessivo, nonché agli aspetti urbanistici primari del programma integrato di intervento».

L'accordo di programma, però, stabiliva anche che qualora la modifica riguardasse il dimensionamento globale dell'intervento o incidesse sugli aspetti urbanistici primari del programma integrato essa dovesse essere approvata con le medesime procedure seguite per l'approvazione dell'accordo originario.

Di conseguenza, il Tar ha puntualizzato che il progetto in variante del collegio di vigilanza aveva affrontato problematiche infrastrutturali connesse al tracciato e alla successiva realizzazione della linea 5 della metropolitana. Il che faceva ritenere che non si potesse parlare solo di un adeguamento tecnico, ma di una modifica sostanziale, che poteva essere riesaminata solo dai soggetti primi firmatari dell'accordo di programma.